

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

(16^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti » (30) (D'iniziativa del senatore Sibille) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 152, 155, 157, 158
BOCCASSI	157
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	156
SIBILLE	156
VARALDO, relatore	154, 157

« Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione » (190) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	150, 151, 152
BITOSSO	151
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	150, 152

« Norme integrative ed interpretative della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (584)

(D'iniziativa dei senatori Pessi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 152
BITOSSO	152
VARALDO, relatore	152

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Unterrichter, Di Grazia, Fiore, Militermi, Monaldi, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gotelli Angela.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione » (190).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione ».

Già ci occupammo di questo disegno di legge, il 18 dicembre dello scorso anno; fu comunicato il parere espresso dalla 8^a Commissione, che era tendenzialmente contrario al disegno di legge, ma conteneva anche il voto che, ad iniziativa dei competenti Ministeri, fosse predisposto un disegno di legge per dettare norme più chiare e complete sull'onere dei contributi unificati nei rapporti di lavoro di tipo associativo, e specialmente nel caso della compartecipazione, sulla cui natura ancora esiste qualche incertezza giuridica. Dopo la comunicazione di tale parere, prese la parola il relatore, che era il collega Pecoraro, successivamente entrato a far parte del Governo e sostituito pertanto dal collega Militerni. Il senatore Pecoraro, nella sua relazione, si associava in sostanza al parere della 8^a Commissione; riconosceva cioè che vi erano alcune difficoltà ad approvare il disegno di legge ed esprimeva a sua volta il voto che il vecchio problema fosse risolto per iniziativa ministeriale. Noi rinviammo successivamente la discussione del provvedimento, che riprendemmo — dopo la crisi di Governo — nella seduta del 22 aprile. In tale occasione io ricordai ciò che era stato fatto in precedenza e aggiunsi che si era ritenuto opportuno sollecitare un incontro tra il Ministro dell'agricoltura, il primo proponente del disegno di legge e i presidenti delle Commissioni interessate, al fine di trovare una soluzione al delicato problema. Essendo stata approvata tale proposta, io rivolsi alla onorevole Gotelli, rappresentante del Governo presente a quella seduta, la preghiera di sollecitare l'incontro auspicato. Senonchè la ono-

revole Gotelli disse cose ancor più interessanti, in quanto comunicò che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stava studiando il problema, allo scopo di pervenire ad un'equa e soddisfacente soluzione. La discussione del disegno di legge dei senatori Bitossi ed altri fu, pertanto, di nuovo rinviata. Oggi ritengo che ci siano buone notizie, perchè l'onorevole Gotelli ha qualche cosa da comunicare alla Commissione.

G O T E L L I A N G E L A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come avevo annunciato, il Ministero ha preso in esame il problema della disciplina dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione ed è arrivato ad una concreta soluzione; è stato redatto un apposito disegno di legge, che sarà iscritto prossimamente all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge, come del resto avevo già precisato, differisce da quello dei senatori Bitossi ed altri, in quanto non ha carattere interpretativo ma costitutivo e quindi non agisce per il passato.

Sono note le incertezze d'interpretazione che hanno sempre accompagnato il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, numero 142, col quale i lavoratori venivano sollevati da tutti gli oneri contributivi, che erano invece addossati, per intero, ai datori di lavoro. In particolare, restava il dubbio se nelle locuzioni « lavoratori » e « datori di lavoro », usate dalla norma legislativa, fossero da comprendere rispettivamente i coloni e mezzadri ed i concedenti. Dopo qualche incertezza, malgrado il parere in proposito espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la giurisprudenza, sia dei giudici di merito che della Corte di cassazione, ha finito per orientarsi verso l'esclusione dell'applicabilità della norma del 1946 ai rapporti di natura associativa.

Ciò non toglie che i dubbi d'interpretazione siano rimasti nel diretto regolamento dei rapporti economici tra le parti, dando luogo a malumori, contestazioni e controversie che fatalmente hanno contribuito a creare nella campagna situazioni di disagio

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª SEDUTA (18 novembre 1959)

e di attrito. D'altra parte, anche ammesso che la legge, emanata a quell'epoca, non si presti facilmente ad un'interpretazione estensiva ai rapporti mezzadrili, non è opportuno che la situazione sia lasciata nelle presenti condizioni di fluidità e di tensione di rapporti, mentre si ritiene che i tempi siano maturi per riconoscere anche ai mezzadri e ai coloni parziari il beneficio di una norma di cui i salariati e braccianti dell'agricoltura fruiscono da oltre dodici anni. In tali condizioni, il Ministero ha ritenuto opportuno proporre un disegno di legge, che prevede la estensione ai rapporti mezzadrili e colonici delle disposizioni del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142. Si è ritenuto opportuno dare alla norma un valore costitutivo e non interpretativo, per evitare ovvie e gravi difficoltà connesse al regolamento di rapporti arretrati di oltre 12 anni, comportanti un movimento di somme calcolabili in circa 25 miliardi complessivi. Sono state fatte salve le norme delle leggi intervenute dopo il 1946, che hanno stabilito quote di contribuzione a carico dei lavoratori: si tratta della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assicurazione malattia ai pensionati, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, riguardante l'estensione della pensione d'invalidità e vecchiaia ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti.

È da ricordare che anche i braccianti sono sottoposti, per tali titoli, ad oneri contributivi, per cui è evidente l'opportunità che gli stessi oneri siano mantenuti per i coloni ed i mezzadri. D'altra parte, per effetto del nuovo disegno di legge i coloni e i mezzadri riceveranno un notevolissimo beneficio, poichè verranno sollevati di un onere annuo complessivo valutabile in due miliardi e mezzo di lire. In proposito è da precisare, però, che lo onere sarà trasferito dai concessionari ai concedenti in misura inferiore alla cifra che ho sopra indicata, poichè è noto che, nell'incertezza creata dalla norma del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, in vari casi i concedenti hanno rinunciato alla facoltà di rivalsa.

Ritengo che il progetto di legge sarà accolto con soddisfazione dagli onorevoli senatori di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . L'iniziativa del Governo facilita anche a noi la soluzione del problema; quindi, credo che convenga alla Commissione attendere che il disegno di legge ministeriale sia presentato al Parlamento ed assegnato alla nostra Commissione, per essere associato nell'esame al disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Spero che il senatore Bitossi sia d'accordo con tale procedura.

B I T O S S I . Non vorrei che, accettando la proposta dell'onorevole Presidente, la discussione del problema fosse poi rinviata alle calende greche. Anche in sede ministeriale si è riconosciuto che il problema deve essere definito integralmente e con urgenza, ed invece si è perduto molto, troppo tempo. Devo dire, inoltre, che anche se non si vuole riconoscere al provvedimento il carattere interpretativo, non si può fare a meno di ricordare che una parte notevole di quei 25 miliardi che riguardano il passato è rimasta in sospeso, perchè i conti colonici non sono stati chiusi; e molti mezzadri e coloni, di fronte ad una norma che non ha valore retroattivo, si troveranno in una situazione difficile nel chiudere i conti colonici con un *deficit* enorme. Questo è quindi un punto che dev'essere assolutamente riesaminato e per il quale vanno escogitati adeguati provvedimenti.

Secondo me, anche volendo accettare la nuova formula proposta dal Ministero, due vive raccomandazioni si debbono fare: la prima, che il disegno di legge di cui ci ha dato notizia l'onorevole Gotelli sia esaminato dal Consiglio dei ministri al più presto; la seconda raccomandazione è che tale disegno di legge sia presentato al Senato, e non all'altro ramo del Parlamento.

Con queste due raccomandazioni, accetto di buon grado la proposta dell'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Ho già espresso, implicitamente, queste nostre esigenze, cioè che l'*iter* del disegno di legge governativo sia sollecitato quanto più è possibile e che il provvedimento sia presentato al Senato.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª SEDUTA (18 novembre 1959)

Anzi, circa la rapidità dell'esame da parte del Consiglio dei Ministri gradirei di sapere se la rappresentante del Governo sia in grado di prendere un certo impegno.

G O T E L L I A N G E L A, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, senz'altro.

P R E S I D E N T E. Il seguito di questa discussione è, pertanto, rinviato ad una prossima seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pessi ed altri: « Norme integrative ed interpretative della legge 1º luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (584).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pessi ed altri: « Norme integrative ed interpretative della legge 1º luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas ».

La discussione di questo disegno di legge ha avuto inizio nella scorsa settimana, e pertanto i colleghi ricordano certamente che essa non è stata conclusa per il timore che il testo proposto potesse creare un precedente per altre aziende, che potessero eventualmente avanzare gli stessi diritti e le stesse pretese dell'« Ansaldo-Coke ».

Ora desidererei sapere dall'onorevole relatore se ha potuto superare queste perplessità.

V A R A L D O, *relatore*. La Sottocommissione, di cui faccio parte insieme coi colleghi Barbareschi e Banfi, non si è potuta riunire in tempo, dato che la seduta della Commissione è stata anticipata di un giorno rispetto alla data prevista. Tuttavia ho conferito al Ministero col Sottosegretario di Stato e con alcuni funzionari, che hanno manifestato notevoli resistenze all'approvazione del disegno di legge.

D'altra parte, essendo oggi assente il collega Banfi per gravi motivi di famiglia, penso che in questa settimana la Sottocommissione non potrà più riunirsi; spero che per la prossima settimana saremo in grado di presentare un testo rielaborato.

Chiedo, pertanto, che la discussione sia rinviata.

B I T O S S I. Dobbiamo ricordare, però, che ci si avvia rapidamente alle vacanze natalizie; e non vorrei che, per i prolungati rinvii, la soluzione del problema fosse differita alle calende greche: in effetti, la questione si dibatte da quattro o cinque anni senza che si siano fatti progressi. Siccome non dubito della diligenza del relatore, spero che prima della fine dell'anno si riescano a superare tutte le difficoltà.

P R E S I D E N T E. Penso che su questo punto ci troviamo tutti concordi.

Riguardo all'anticipo della convocazione della Commissione, voglio chiarire che esso non è stato dovuto ad arbitrio, ma al fatto che, non potendo domani essere presente o farsi sostituire l'onorevole Gotelli, la seduta avrebbe dovuto svolgersi senza la presenza del rappresentante del Governo.

Non facendosi altre osservazioni il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Sibille: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti » (30).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Sibille: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha espresso il seguente parere: « Assecondando il voto più volte espresso nelle riunioni e congressi professionali e sinda-

cali dei farmacisti, il collega senatore Sibile ha formulato il presente disegno di legge per la istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dell'anzidetta categoria di professionisti, e ciò analogamente a quanto s'è fatto per altre categorie di liberi professionisti. Ultimo, in ordine di tempo il provvedimento legislativo, approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio corrente anno, con il quale istituivasi la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Va osservato che il presente disegno di legge nella sua elaborazione formale e di merito ricalca le linee di quel provvedimento. Differisce in alcuni pochi punti che attengono a peculiarità proprie della categoria dei farmacisti.

È da ricordare che i farmacisti hanno già la loro Cassa di assistenza, eretta in ente morale con regio decreto 7 novembre 1929, numero 2174. Non dispone però di mezzi adeguati, perchè la contribuzione di lire 4.000 annue a carico degli iscritti non può essere aumentata se non con apposita legge. E poiché, oltre integrare l'assistenza, assorbendo nel nuovo provvedimento l'attuale Cassa di assistenza, si vuole assicurare agli iscritti anche un trattamento previdenziale, è stato presentato il disegno di legge al nostro esame.

Non spetta a questa Commissione l'esame di merito, che è stato demandato alla 10ª Commissione lavoro e previdenza sociale, pur essendo stata anche in questa sede rilevata l'onerosità, invero gravosa, derivante all'acquirente dall'applicazione della marca « Galeno » che si vuol stabilire con l'articolo 24, commisurata nell'importo del 2 per cento di lire sul prezzo del medicinale al pubblico.

La Commissione osserva, invece, che i termini stabiliti nell'articolo 16 appaiono eccessivamente lunghi, anche se sono identici a quelli fissati nel corrispondente articolo della legge istitutiva della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e propone che gli stessi vengano ridotti. Ciò allo scopo di uniformarsi al criterio della minor durata dei termini ordinari, accolto nel nostro ordinamento giudiziario

ed amministrativo ed al fine di consentire una più sollecita definizione degli eventuali reclami.

Nel testo del disegno di legge questa Commissione non ha osservazioni da sollevare e pertanto riferibilmente a quanto di sua competenza e con le suaccennate riserve, esprime parere favorevole ».

Ci è pervenuto, inoltre, il parere della 5ª Commissione (Finanze e tesoro), che è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge, pur non recando oneri diretti a carico del bilancio dello Stato (salvo l'intenzione di richiedere contributi per il futuro chiaramente espressa nella lettera *d*) dell'articolo 21, sulla quale la Commissione non concorda) e pur perseguendo finalità le cui linee generali possono essere accettate, presenta nella sua stesura per quanto riguarda la parte finanziaria alcune gravi cause di perplessità:

a) il contributo individuale previsto dall'articolo 23 nella misura annua massima di lire 24.000, dovrebbe invece essere stabilito nella sua misura minima e con una gradualità proporzionale al reddito come è stabilito per gli enti di tipo analogo;

b) l'istituzione delle marche « Galeno » prevista dall'articolo 24, costituisce l'introduzione di una vera e propria imposta del 2 per cento anche a carico degli acquirenti di medicinali.

Tali marche che secondo la lettera dell'articolo dovrebbero essere applicate soltanto su *ricevute o note di pagamento*, se devono gravare su tutte le vendite di medicinali, implicherebbero la fatturazione anche delle vendite isolate al minuto; in caso contrario le marche graverebbero soltanto sugli enti mutualistici, sui comuni (per i medicinali ai poveri) e sugli ospedali.

Questi ultimi enti di fronte al nuovo grave carico che dovranno sostenere (valutabile per qualche ente fino ad un miliardo all'anno) saranno indotti ad organizzare farmacie proprie;

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)16^a SEDUTA (18 novembre 1959)

c) la norma dell'articolo 18 non può essere accettata perchè stabilisce un termine perentorio di ricorso ad organi interni con carattere preclusivo.

Per le considerazioni suesposte, la Commissione finanze e tesoro, pur considerando apprezzabile l'iniziativa, ritiene che il testo del disegno di legge abbia bisogno di essere ristudiato, nella sua impostazione finanziaria e pertanto esprime parere contrario al provvedimento in esame ».

Infine, do lettura del parere della 11^a Commissione (Igiene e sanità):

« Non si può non approvare la costituzione di una Cassa di previdenza e di assistenza anche per i farmacisti; ma il progetto di legge sottoposto all'esame di questa Commissione non è tecnicamente — e non soltanto tecnicamente — idoneo alla bisogna.

È evidente che i cespiti della Cassa non sono stati determinati sulla scorta di calcoli attuariali, come si evince dall'articolo 5 che rinvia al regolamento di attuazione la disciplina sostanziale dell'Istituto assicurativo di previdenza e assistenza.

D'altro canto, gli accennati calcoli attuariali non sarebbero oggi possibili per la carenza assoluta di dati statistici relativi alla categoria interessata.

Sembra, infatti, strano che all'E.N.P.A.F. siano iscritti i titolari di farmacia, i quali restano tali a qualsiasi età e anche se permanentemente invalidi, onde non si comprende perchè costoro debbano beneficiare della pensione se hanno diritto a conservare il reddito — sia pur ridotto — dell'esercizio professionale.

Sembra opportunamente necessario che la istituzione dell'E.N.P.A.F. sia preceduta da un provvedimento che limiti l'età professionale del farmacista — anche titolare di farmacia — oppure liberalizzi l'esercizio della professione di questi.

Inoltre, si giudica censurabile l'aumento del 2 per cento del prezzo dei medicinali a beneficio del fondo dell'E.N.P.A.F.; se si pensa agli enormi profitti dell'industria farmaceutica, si è spinti a giudicare molto severamente — dal punto di vista morale — l'au-

mento in parola, che aggraverebbe la non fortunata situazione di chi è caduto nella necessità di aver bisogno della farmacia ».

V A R A L D O , *relatore*. Onorevoli colleghi, quando, con decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, furono ricostituiti gli Ordini delle professioni sanitarie, fu contemplata anche l'istituzione, per ciascuna categoria, di un ente d'assistenza e previdenza. L'Ente di previdenza è già stato costituito per varie categorie, per i medici, per i veterinari, per le ostetriche e, infine, anche per farmacisti. Questi ultimi avevano già, fin dal 1929, una Cassa di assistenza, ma questa ha ricevuto la sanzione giuridica solo con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956.

Successivamente, però, il Parlamento approvava alcuni disegni di legge, concernenti la stessa materia previdenziale ed assistenziale, per le altre categorie professionali: è sorto, allora, il dubbio che quell'ente istituito con semplice decreto presidenziale potesse, in realtà, non rispondere alle norme costituzionali, in quanto la Costituzione vieta, appunto, che si possano stabilire contributi a carico dei cittadini, se non per legge.

Quindi, è stata messa in dubbio l'opportunità ed anche, la costituzionalità di alcune norme contenute nello statuto della Cassa dei farmacisti: questa è la ragione per cui i farmacisti hanno pensato di dare forma, vita e forza al loro ente attraverso un disegno di legge, che è appunto quello presentato dal senatore Sibille, oggi al nostro esame.

Mi sembra che il progetto di legge presenti notevoli difetti formali, e, infatti, gli stessi ispiratori del provvedimento hanno già proposto alcune modificazioni, suggerite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; malgrado ciò, ho l'impressione che anche la nuova redazione presenti, dal punto di vista formale, alcune contraddizioni ed incongruenze che debbono essere corrette.

Io stesso, oggi, non mi sentirei in grado di affrontare una discussione sugli articoli, che dovranno essere studiati molto attentamente.

Dal punto di vista sostanziale, il problema più grave, che del resto è richiamato anche

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª SEDUTA (18 novembre 1959)

nei pareri che ci sono pervenuti, è quello riguardante l'imposizione della marca « Galeno », il cui importo è a carico dell'acquirente, nella misura del due per cento sul prezzo dei medicinali al pubblico.

Ritengo che il problema esista e che dia motivo a notevoli perplessità.

Il due per cento non rappresenta un onere notevole; ma non so se sarà facile esigere queste marche e controllare che vengano pagate.

Il problema viene messo in evidenza anche dalla Commissione finanze e tesoro, nel parere che poco fa abbiamo ascoltato, in quanto essa prospetta la difficoltà di accertare che i privati paghino realmente le marche, senza di che queste verrebbero a gravare esclusivamente sugli enti mutualistici e sugli ospedali.

Insomma, il provvedimento pone dei problemi che lasciano alquanto perplessi anche dal punto di vista della sostanza.

Il disegno di legge stabilisce che sono iscritti all'E.N.P.A.F. non tutti i farmacisti iscritti nell'albo professionale, ma soltanto quelli che sono titolari di farmacia o, non essendo titolari, non sono però proprietari o dipendenti di aziende industriali o commerciali, o dipendenti da enti pubblici o privati: ciò per evitare che questi ultimi, essendo iscritti nell'albo ma dipendenti da altre aziende o enti, vengano a godere di una doppia assicurazione.

Ricordo infine che il disegno di legge distingue — sia per la composizione del Comitato nazionale dei delegati che per la formazione del Consiglio d'amministrazione — tra farmacisti titolari di farmacia rurale, farmacisti titolari di farmacia non rurale e farmacisti non titolari esercenti in una farmacia o dipendenti dalle organizzazioni professionali, per dare la possibilità alle varie categorie di farmacisti, che sono tanto diverse anche dal punto di vista economico, di poter partecipare alla composizione del Comitato e del Consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono convinto, come ho già detto, che il testo del progetto di legge debba essere approfondito, studiato e discusso ampiamente.

Personalmente ritengo che anche la questione della marca « Galeno » non rappresenti una difficoltà insormontabile; certo il problema non è semplice ed è auspicabile che sia chiarito da un'ampia discussione, in tutti i suoi aspetti.

P R E S I D E N T E . Alcuni rilievi in ordine a questo disegno di legge sono stati fatti presenti dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in una lettera a me indirizzata. Mi sembra opportuno che la Commissione ne sia al corrente. La lettera dice:

« ... Poichè dall'esame della proposta di legge medesima si rilevano alcuni punti che vengono ad interessare direttamente l'Istituto da me rappresentato, ritengo doveroso richiamare su di essi la di Lei cortese attenzione.

« Intendo riferirmi, in particolare, al disposto di cui all'articolo 24 del disegno di legge, ai sensi del quale le entrate dell'istituto "Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti" (E.N.P.A.F.) dovrebbero essere costituite — oltre che dal contributo individuale, a carico di ogni iscritto previsto dall'articolo 24 — anche dagli introiti derivanti dall'applicazione, alle ricevute o note di pagamento per fornitura di medicinali da parte delle farmacie, di marche denominate "Galeno", il cui importo resterebbe "a carico dell'acquirente, per il valore di lire 2 ogni 100 lire del prezzo del medicinale al pubblico".

« A questo proposito è appena da rilevare, in linea pregiudiziale, il notevole aggravio che dall'applicazione di una tale disposizione deriverebbe agli Enti mutualistici e, in particolare, all'I.N.A.M. che, come è noto, stante il numero dei suoi iscritti ed il volume delle prestazioni erogate, è il maggior acquirente di medicinali in Italia.

« È altresì da osservare al riguardo che, proprio in considerazione del sempre crescente aumento delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assicurati, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, venne stabilito,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª SEDUTA (18 novembre 1959)

a favore dell'I.N.A.M. medesimo, uno sconto sui prezzi di vendita al pubblico dei medicinali.

« Di conseguenza, qualora l'articolo 24 in esame fosse applicato, la lettera, ed ancor più lo spirito, della legge sopra citata risulterebbero — per quanto concerne la materia in esame — profondamente modificati; mentre l'aggravio che l'I.N.A.M. verrebbe a sostenere per l'esercizio 1959 — considerata una spesa presunta di circa 60 miliardi — sarebbe superiore a un miliardo.

« Non posso, infine, non rilevare l'inesattezza dell'argomentazione esposta nella relazione introduttiva del disegno di legge in questione, secondo la quale "il versamento di lire 20 ogni mille lire di medicinali somministrati, rappresenta una cifra irrilevante solo che si consideri che le prestazioni dei farmacisti ed i carichi economici per le minute spese di preparazione, confezione, presentazione dei medicinali che sono escluse dai prezzi di tariffa, superano in media la cifra predetta". Infatti, quasi tutte le tariffe provinciali dei medicinali prevedono, oltre agli onorari professionali, il rimborso delle spese di confezione e presentazione; valga ad esempio la tariffa per la provincia di Roma che, alla tabella C (pag. 57) stabilisce i seguenti prezzi:

Buste semplici per cartine	L. 10
Buste a portafoglio	» 15
Scatole per cartine e cachets	» 30-40-50
Confezione del recipiente fornito dal cliente	» 15
ecc. ecc.	

« È poi da osservare, a questo proposito, che le farmacie pagano, per dette confezioni, prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita su indicati, conseguendo così un ulteriore utile... ».

Sarebbe opportuno, a questo punto, conoscere l'opinione del Governo sul disegno di legge.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vi sarebbero da fare molte osserva-

zioni di dettaglio, che forse, in parte coincidono con quelle a cui ha alluso il relatore; ma l'obiezione più grave da muovere al disegno di legge è quella che è stata fatta presente attraverso la lettera del Presidente dell'I.N.A.M., cioè che dalla disposizione contenuta nell'articolo 24 non solo deriverebbe agli enti mutualistici in genere un notevole aggravio, ma soprattutto con essa si altererebbe quel rapporto, di equilibrio stentato, che è stato raggiunto per effetto della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati, il cui onere è stato coperto appunto dallo sconto riconosciuto all'I.N.A.M. nell'acquisto dei medicinali. Ora, alterare questo equilibrio già difficile significa rimettere in discussione il grosso problema dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Come ho detto, vi sono anche altre osservazioni da fare, ad esempio che il Consiglio d'amministrazione verrebbe notevolmente aumentato, cosa che ne renderebbe più difficile il funzionamento. Comunque, l'obiezione principale è quella di cui ho parlato.

SIBILLE. Sono il primo a riconoscere che il testo del disegno di legge dev'essere corretto.

Debbo dire però che la preoccupazione del Governo, per lo squilibrio che il provvedimento apporterebbe per quel che concerne l'acquisto dei medicinali, non avrà più ragione di sussistere se il Senato approverà il disegno di legge sui medicinali.

In materia di farmacie, farmacisti e prodotti farmaceutici esiste una serie di provvedimenti presentati al Senato, che avranno reale utilità solo se saranno approvati tutti insieme, altrimenti l'uno finirà per essere irrealizzabile per la mancanza d'appoggio sull'altro. Occorre affrontare, con criteri organici, l'esame del disegno di legge sui medicinali, di quello sull'organizzazione delle farmacie, e di questo sulla previdenza ai farmacisti: essi sono collegati, e debbono essere considerati assieme.

Sarebbe opportuno, quindi, che il Governo prendesse l'iniziativa di promuoverne e coor-

dinarne la discussione. Si tratta di una materia che richiede veramente un intervento, anzitutto per garantire in tutto il Paese il servizio farmaceutico, in secondo luogo per far diminuire notevolmente i prezzi dei medicinali; se pensiamo che, non già sul medicinale, ma sul tubetto di cartone che conteneva il medicinale, una ditta ha guadagnato in un anno mezzo miliardo di lire, credo che potremo certamente incidere notevolmente su questi guadagni a vantaggio dello stesso I.N.A.M., e nel medesimo tempo a vantaggio di una categoria professionale, di cui molti componenti conducono una vita del tutto inadeguata al titolo che hanno conseguito e al sacrificio che debbono sostenere.

C'è, dunque, molto da fare veramente in questo campo; cerchiamo, quindi, di cominciare ad operare. D'altra parte la Cassa di previdenza attualmente funzionante ha bisogno di una sua disciplina, altrimenti finirà per funzionare male, e quei vecchi farmacisti che ricevono oggi un soccorso potranno trovarsi nella situazione di riceverlo in misura inadeguata o di non riceverlo addirittura più.

Io proporrei di nominare una Sottocommissione col compito di studiare le modificazioni da apportare a questo disegno di legge. Insisto però nel chiedere al Governo un coordinamento dei progetti di legge riguardanti le farmacie e la categoria dei farmacisti.

P R E S I D E N T E . La proposta del senatore Sibille di nominare una Sottocommissione mi pare accettabile, poichè è stato riconosciuto da tutti, lui compreso, che il testo deve comunque essere riveduto anche dal punto di vista tecnico e formale.

V A R A L D O , relatore. Vorrei fare una precisazione, a proposito della lettera che ci ha letta l'onorevole Presidente. Secondo una proposta della stessa categoria interessata al disegno di legge, il Ministro del lavoro potrà disporre con proprio decreto che in sostituzione della marca « Galeno » sia corri-

sposto un contributo forfettario all'E.N.P.A.F. in una misura compresa fra lo 0,50 e l'1,50 per cento. Il sistema forfettario può essere stabilito solo per versamenti fatti da Enti e Istituzioni a carattere nazionale che abbiano rapporti continuativi con le farmacie per la somministrazione di medicinali, e per importi presuntivi di almeno un miliardo di lire annue. Si ridurrebbe quindi, fino ad un quarto, l'onere a cui faceva cenno la lettera del Presidente dell'I.N.A.M.

Comunque, la legge prescrive che i farmacisti abbiano un ente di previdenza e di assistenza; quello che è stato istituito può essere impugnato per incostituzionalità, e pertanto vi è opposizione a pagare i contributi.

Benchè il presente disegno di legge susciti gravi perplessità, occorre tener presente che il problema dev'essere studiato e risolto.

B O C C A S S I . Sono d'accordo sulla estensione della previdenza anche ai farmacisti. Noi siamo sempre stati dell'avviso di estendere il beneficio della previdenza a tutta la cittadinanza italiana: però vorrei che per questo Ente si tenessero presenti anche gli aspetti giuridici della questione. Richiami l'attenzione del Ministro del lavoro, quando fu costituita la Cassa di previdenza per i medici, su talune deficienze giuridiche. Ed anche in questo caso occorre esaminare tale lato con attenzione. Ad esempio la marca « Galeno » è come quella sindacale per i medici e non può essere accettata; finchè non sia inserita nella tariffa, non si può rendere obbligatoria.

Un'altra questione riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione a queste Casse previdenziali. Se l'iscrizione è obbligatoria, i diritti debbono essere identici per tutti gli iscritti, mentre ciò, di fatto non si verifica; ad esempio, i medici ultrasettantenni vengono iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza se sono iscritti all'Albo professionale, pur non avendo alcun diritto alla pensione. Questo è un assurdo giuridico, ed è un'ingiustizia da sanare.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª SEDUTA (18 novembre 1959)

Non mi voglio dilungare; sarà compito della Sottocommissione studiare bene questo progetto di legge anche sotto il profilo giuridico.

P R E S I D E N T E . Rimane allora stabilito il rinvio della discussione del presente disegno di legge e la nomina di una Sottocommissione, con l'incarico di compiere uno studio approfondito del testo del progetto e di proporre le modificazioni eventualmente opportune. La Sottocommissione potrebbe

essere composta dei senatori Varaldo e Sibille, rispettivamente relatore e proponente, e dei senatori Giuseppina Palumbo, Boccassi e Monaldi.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari